



Istituto Superiore di Sanità

Decreto n. _____

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DEL CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE ED IL BENESSERE ANIMALE

IL PRESIDENTE

Visto il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171, recante il "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168" e s.m.i.;

Visto il D.M. 24 ottobre 2014, concernente l'approvazione dello Statuto dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, e s.m.i., così come modificato in adeguamento al D.Lgs. n. 218/2016 giusta delibera del C.d.A. n. 1 del 26 luglio 2022, allegata al verbale n. 59;

Visto, nello specifico, l'art. 4 del richiamato Statuto;

Visto il D.M. 2 marzo 2016 relativo al "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 28 giugno 2012, n. 106", come aggiornato e modificato con deliberazione n. 1 allegata al verbale n. 24 della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2018 e, successivamente, con disposizione commissariale n. 5 del 19 ottobre 2023;

Visto in particolare l'art. 11 del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 40 del 20 novembre 2023, in forza del quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità "così come derivante dalle modifiche intervenute al testo originario";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", e s.m.i.;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca vigente;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;

Visto Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, contenente “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e s.m.i. recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487, relativo al “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. , allegata al verbale n. in data 9.12.2024 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto

D E C R E T A

Art. 1

(Avvio di procedura)

1. È indetta la procedura pubblica selettiva, comparativa, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità per il conferimento dell’incarico a tempo determinato, con durata triennale rinnovabile, del Direttore del **Centro per la sperimentazione ed il benessere animale**.

Art. 2

(Requisiti)

1. Alla procedura possono partecipare:
 - a) i dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologici di ruolo presso l’Istituto Superiore di Sanità;
 - b) i professori universitari di ruolo;
 - c) esperti italiani o stranieri di comprovata esperienza scientifica internazionale, ivi compresi i primi ricercatori o primi tecnologi con almeno 12 anni di anzianità di servizio maturato nel profilo presso l’Istituto Superiore di Sanità.
2. I candidati dovranno altresì:
 - a) avere un’ottima conoscenza della lingua inglese;
 - b) essere in possesso di laurea magistrale in Medicina veterinaria (LM42). I candidati in possesso di un titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza. In questo ultimo caso l’ammissione sarà con riserva.
3. Non possono essere ammessi alla selezione:
 - a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 - d) coloro che rientrino nei casi previsti dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
- 4. I requisiti di cui ai commi precedenti dovranno essere riportati nel *curriculum vitae* da allegare alla domanda. Detto *curriculum* dovrà essere redatto in lingua italiana ed inglese.
 - 5. La Commissione esaminatrice accerta, per ciascun candidato, il possesso dei requisiti di partecipazione e, in caso di accertamento negativo, ne dà tempestiva notizia all'Ufficio Reclutamento borse di studio e formazione ai fini dell'esclusione.

Art. 3 **(Domanda e termine di partecipazione)**

- 1. La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato elettronico, compilando il "modulo di domanda" presente nell'applicazione disponibile all'indirizzo *selezionionline.iss.it*, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato nella suddetta applicazione.
- 2. Dell'avvenuta pubblicazione del presente avviso verrà data notizia sul Portale Nazionale del reclutamento.
- 3. Per poter accedere al suddetto "modulo di domanda" il candidato dovrà essere in possesso dello SPID.
- 4. Il candidato, dovrà allegare al "*modulo di domanda*" i seguenti documenti, in formato .pdf:
 - a) un *curriculum vitae* in lingua italiana e in lingua inglese, debitamente sottoscritto, contenente l'elenco dei titoli posseduti dal candidato. Detto *curriculum* che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, costituirà oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale, non dovrà riportare dati personali;
 - b) copia documento di identità.
- 5. L'Istituto procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel *curriculum*.
- 6. L'Istituto non assume responsabilità per eventuali disagi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda sarà prorogato per un periodo corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il candidato potrà modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già trasmessa e, in tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Art. 4 **(Trattamento dei dati Personali)**

- 1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

2. Il Titolare del trattamento dati è l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con sede legale in viale Regina Elena, n. 299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it.
3. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
5. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
6. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.
7. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Art. 5 **(Commissione esaminatrice)**

1. Alla Commissione esaminatrice spetta la valutazione delle candidature, sulla base del curriculum vitae contenente l'elenco dei titoli, e dell'esito del colloquio.
2. Nella prima seduta la Commissione dovrà stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio al fine di assegnare i relativi punteggi, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11, commi 3 e 5 del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento e dall'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.

Art. 6 **(Valutazione titoli)**

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino a **punti 100**.
2. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti.

Cat. 1) Pubblicazioni scientifiche pertinenti il profilo richiesto e peer review

fino a punti 30

Cat. 2) Attività istituzionale

fino a punti 20

Cat. 3) Esperienza manageriale

fino a punti 30

Cat. 4) Titoli formativi e professionali, quali dottorati di ricerca, specializzazioni, incarichi di responsabilità nella gestione di strutture, incarichi di responsabilità di progetti, incarichi universitari, docenze in corsi istituzionali

fino a punti 20

3. Per “**pubblicazioni scientifiche**”, di cui alla precedente categoria 1), si intende che saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni nazionali ed internazionali attinenti alle competenze del Centro per la sperimentazione ed il benessere animale.

4. Per “**attività istituzionale**”, di cui alla precedente categoria 2), deve intendersi l’attività prestata presso enti o aziende pubblici o privati, presso Università pubbliche o private, nonché presso istituzioni pubbliche o private che svolgono attività di interesse scientifico o sanitario attinenti alla tutela del benessere degli animali utilizzati nell’ambito della ricerca alla luce della normativa nazionale ed internazionale.
5. Per “**esperienza manageriale**”, di cui alla precedente categoria 3), deve intendersi l’attività svolta, caratterizzata da autonomia nella gestione e dalla diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e dai risultati conseguiti. Il candidato dovrà avere un background che consenta di comprendere, utilizzare ed integrare, con approccio multidisciplinare, il contributo differenziale delle molteplici discipline e figure professionali coinvolte. Tale requisito è necessario per dare risposta a specifici quesiti e problematiche, grazie alla capacità di coordinare e valorizzare il lavoro di squadra, facilitando la sinergia di funzioni e promuovendo l’efficientamento e la semplificazione.
Il candidato dovrà avere, altresì, comprovate capacità di:
 - a) acquisire fondi di finanziamento anche tramite bandi competitivi;
 - b) promuovere una dimensione internazionale delle attività di ricerca e istituzionali del Centro.
6. Per “**titoli formativi e professionali**”, di cui alla precedente categoria 4), devono intendersi gli incarichi universitari, le docenze in corsi istituzionali, i titoli formativi, i riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale, i brevetti.
7. I criteri di valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto, dovranno accertare l’alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale conseguita dai candidati anche in ambito internazionale, tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative del Centro per la sperimentazione ed il benessere animale.
8. La valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati dai candidati sarà globale e riferita alle singole categorie di titoli. I punteggi saranno adeguatamente motivati per ogni singolo candidato.

Art.7 (Colloquio)

1. Il colloquio accerterà la capacità del candidato di:
 - a) formulare originali linee operative in tema di programmazione, organizzazione, e possibile sviluppo della ricerca anche a livello internazionale;
 - b) partecipare a tavoli istituzionali nel settore specifico a livello nazionale ed internazionale;
 - c) programmare, gestire, controllare e valutare le risorse umane in strutture di ricerca complesse;
 - d) inserire le attività del Centro in una visione multidisciplinare e sinergica con le altre strutture tecnico-scientifiche dell’ISS.
2. Per la valutazione del colloquio, tenuto conto di quanto prescritto dal precedente art. 5, comma 2, la commissione disporrà, per ogni candidato, di un punteggio non superiore a **punti 50**.
3. La Commissione esaminatrice, attraverso la valutazione dei titoli e del colloquio, effettuerà un raffronto delle personalità scientifiche dei candidati e, per ognuno di essi, fornirà un profilo complessivo con un motivato ed analitico giudizio unitario.
4. Il colloquio sarà svolto in un’aula aperta al pubblico e potrà essere svolto anche per via telematica. Lo stesso non potrà aver luogo nei giorni di festività religiose, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all’art. 8, comma 3, della Costituzione, rese note con decreto del Ministro dell’Interno, nonché nei giorni festivi nazionali.

5. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.
6. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validità.

Art. 8
(Graduatoria e conferimento incarico)

1. La Commissione esaminatrice stabilirà la votazione complessiva, per ciascun candidato, sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e il voto riportato nel colloquio.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.
3. Non sarà incluso nella graduatoria il candidato che, alternativamente o cumulativamente:
 - a. risulti aver riportato, in sede di colloquio, un punteggio **inferiore a punti 35**;
 - b. abbia conseguito, nella valutazione dei titoli e del colloquio, un punteggio complessivo **inferiore a punti 100**.
4. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità gli atti della commissione saranno approvati dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione. L'incarico, di durata triennale rinnovabile, sarà attribuito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
(Disciplina dell'incarico)

1. Le funzioni e la disciplina dell'incarico di Direttore di Centro sono regolate dal sopra indicato Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto.
2. Ai fini dell'accettazione dell'incarico, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, e che non sussistano cause di inconferibilità, ai sensi del D.Lgs. 39/2013.
3. Il trattamento economico di competenza sarà stabilito con successivo contratto individuale di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca vigente.

Roma,

IL PRESIDENTE